



DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 123 del 9 giugno 2016

OGGETTO: Regolamento per il prelievo faunistico del cinghiale nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Determinazioni.-

Il Direttore

PREMESSO che l' art. 11, comma 3 lett.a) della L. 6 dicembre 1991, n. 394 sancisce il divieto di cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali nei Parchi nazionali;

- che il comma 4 della medesima legge precisa che il regolamento del Parco stabilisce le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, prevedendo eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall' Ente Parco;

- che il Consiglio Direttivo, con deliberazione n. 30 del 31.10.2008, nelle more dell' approvazione del regolamento del Parco di cui sopra, ha approvato il "Regolamento per il prelievo faunistico del cinghiale nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano" ;

- che il Direttore, ai sensi dell' art. 13 del Regolamento, può modificare lo stesso adottando criteri di selezione diversi;

VISTO che la Comunità del Parco, con deliberazione n. 1 del 14.09.2015, ha riconosciuto, soprattutto a tutela della pubblica incolumità, l' emergenza cinghiali nel territorio del Parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni;

CONSIDERATO che le disposizioni contenute nel regolamento per il prelievo faunistico del cinghiale, attuate nel corso degli anni, sono state oggetto di analisi alla luce dell' effettiva applicazione e richiedono un necessario adeguamento, al fine di implementare l' azione tesa a fronteggiare il problema cinghiali nel Parco;



- che si sta svolgendo, a cura dell' Ente e in collaborazione con l' Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), un corso di formazione per l' attivazione di ulteriori selecontrollori;
- che, con la collaborazione del Coordinamento Territoriale per l' Ambiente del CFS (CTA) e dei tecnici dell' ISPRA, si è convenuto sulla necessità di avvalersi dell' opportunità di cui all' art. 13 del Regolamento sopra citato, nel senso di procedere all' applicazione di criteri diversi di selezione, e quindi di aggiornare, alle attuali esigenze, il regolamento in oggetto;

RAVVISATA

la necessità ed urgenza di adattare il Regolamento per il prelievo faunistico del cinghiale nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, al fine di garantire azioni più efficaci a ricomporre gli squilibri ecologici della specie, nonché rispondere alle esigenze manifestate con insistenza dai cittadini danneggiati;

RITENUTO

pertanto dover procedere alla rimodulazione del "Regolamento per il prelievo faunistico del cinghiale nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni" , con diversi criteri di selezione, preventivamente concordati Coordinamento Territoriale per l' Ambiente del CFS (CTA) e dei tecnici dell' ISPRA;

VISTO

il regolamento di organizzazione adottato ai sensi dell' art. 27-Bis del D. Lgs. n. 29/93, approvato dal Consiglio Direttivo con provvedimento n. 107 del 13/8/98;

- l' art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 165/01, che demanda ai dirigenti l' adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l' amministrazione verso l' esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

- la Legge n. 394/91 e ss.mm.ii;

- lo Statuto dell' Ente;



DETERMINA

per le motivazioni indicate nella premessa narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte di:

RIMODULARE il "Regolamento per il prelievo faunistico del cinghiale nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni", con diversi criteri di selezione, preventivamente concordati con il Coordinamento Territoriale per l' Ambiente del CFS (CTA) e dei tecnici dell' ISPRA, regolamento che si compone di n. 19 articoli e che si allega al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante ed essenziale;

TRASMETTERE il presente Regolamento per il prelievo faunistico del cinghiale nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni al Coordinamento Territoriale per l' Ambiente del CFS (CTA) e all' Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) per quanto di competenza-



Il Direttore

prof. ing. Angelo De Vita

Certificasi che copia della presente determinazione è affissa all' Albo Pretorio on line, il 9 GIU. 2016 per la prescritta pubblicazione di giorni quindici consecutivi, registrata al Repertorio delle pubblicazioni on line.-

Vallo della Lucania, lì 9 GIU. 2016 .-

Il Responsabile dell' Ufficio



REGOLAMENTO PER IL PRELIEVO SELETTIVO DEL CINGHIALE NEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento, nelle more dell' approvazione del Regolamento del Parco di cui all' art. 11 della L. 394/91, disciplina, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, le modalità di controllo numerico della specie cinghiale (*Sus scrofa*), effettuate tramite cattura o abbattimento selettivo, nel territorio del Parco e finalizzate alla conservazione della biodiversità naturale e delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali dell' area protetta secondo modalità e quantità definite dal "Piano di Gestione della popolazione di Cinghiale" , approvato dal consiglio direttivo dell' Ente.

Art. 2 Piano di Gestione

1 Il Piano di Gestione della popolazione di cinghiale" viene formulato annualmente sulla base delle indicazioni tecniche contenute nelle "Linee guida per la gestione del cinghiale nelle aree protette" redatte dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

2 Il "Piano di Gestione" accerta gli squilibri ecologici provocati dalla specie nelle diverse aree del Parco e definisce le modalità per ricomporli.

3 Il Piano considera:

- Abbattimenti di cinghiali nelle aree contigue al parco;
- Entità degli indennizzi liquidati per danni al patrimonio agricolo;



- Tipologie di colture danneggiate;
- Misure di prevenzione messe in atto;
- Cartografia delle aree maggiormente danneggiate;

4 Nel piano sono inoltre indicati chiaramente:

- Analisi dei risultati ottenuti l' anno precedente
- Obiettivi della gestione;
- Piano di prelievo (qualitativo e quantitativo);
- Aree d' Intervento.

5 Il Piano è sottoposto al parere tecnico dell' Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale.

Art. 3 Catture

1 I cinghiali sono catturati tramite apposite trappole auto scattanti o recinti di cattura, permanenti o temporanei, denominati di seguito unità di cattura. Gli animali sono attirati con esche alimentari e/o olfattive che possono essere collocate esternamente all' unità di cattura.

2 Le unità di cattura sono realizzate secondo le modalità e i modelli prescritti dal Parco, il quale si incarica di collaudarle e dichiararle idonee.

Art. 4 Gestori unità di cattura

1 Possono far richiesta di detenzione e gestione di unità di cattura tutti i soggetti proprietari o conduttori di fondi ricompresi nei confini del Parco, che abbiano conseguito l' idoneità attraverso specifico corso di formazione promosso dall' Ente Parco o da coadiutori per il prelievo selettivo.

2 Il Parco procede tramite personale specializzato alla verifica sul campo della corretta collocazione e gestione delle unità di cattura.

3 In caso di verifica positiva i competenti uffici autorizzano la detenzione delle unità di cattura.



4 Tra l' Ente Parco e il gestore dell' unità di cattura viene stipulato uno specifico accordo in cui vengono definite tutte le attività, dalla cattura alla destinazione dei capi catturati, i reciproci obblighi, le responsabilità civili e penali connesse.

5 Compiti specifici del gestore sono:

- provvedere alla manutenzione delle unità di cattura;
- predisporre e gestire le esche attrattive per i cinghiali;
- tenere aggiornato un registro delle unità di cattura consegnato dal personale dell' Ente Parco al momento della stipula dell' accordo.

6 L' Ente Parco può gestire direttamente o tramite personale autorizzato le unità di cattura, per far fronte a specifiche esigenze inerenti il contenimento della specie o per fini scientifici.

Art. 5 Aree e modalità di cattura

1 Le aree di ubicazione delle unità di cattura sono stabilite dall' Ente Parco ed indicate nel Piano di gestione.

2 Gli animali oggetto di cattura vengono trattati secondo quanto previsto da appositi protocolli di intesa con l' ASL competente. Detti protocolli indicano le procedure e la documentazione sanitaria obbligatoria dal momento della cattura alla destinazione finale dell' animale.

3 Le unità di cattura devono essere attivate un' ora prima del tramonto e controllate dal gestore entro le 8:30 del mattino seguente all' innesco.

4 Nel caso di cattura il gestore provvederà ad avvertire gli organi competenti.

5 Nel caso di mancata cattura il gestore provvederà a disattivare l' unità di cattura.

6 Le aree di intervento saranno indicate nel piano di gestione in base alle esigenze di contenimento dei danni.

7 In caso di necessità, le trappole dovranno essere ricollocate nelle aree più esposte a danno.



Art.6 Destinazione degli animali catturati

- 1 Le unità di cattura sono finalizzate esclusivamente alla cattura dei cinghiali, ogni altra specie dovrà quindi essere liberata immediatamente.
- 2 I cinghiali catturati possono essere destinati a:
 - 3 macellazione presso mattatoi autorizzati dall' ASL competente;
 - 4 macellazione domestica;
 - 5 cessione ad Istituti scientifici o Università per studi specifici;
- 6 I cinghiali possono essere trasportati secondo le modalità definite dall' apposita convenzione stipolata con L' ASL.
- 7 L' Ente Parco si riserva di utilizzare in tutto o in parte gli animali catturati per attività di studio, monitoraggio sanitario o profilassi.

Art. 7 Compiti del Coordinamento Territoriale del Corpo Forestale dello Stato per le attività di Cattura

- 1 Al Coordinamento Territoriale del Corpo Forestale è affidato il compito di sorvegliare, attraverso controlli a campione, le attività di cattura, verificando che siano applicate le disposizioni previste dal presente regolamento.

Art.8 Abbattimenti selettivi

- 1 L' abbattimento selettivo prevede la soppressione dei capi mediante l' uso di carabina a canna rigata con cannocchiale di mira o puntatore, entro aree prestabilite in accordo con il personale tecnico designato dal Parco.
- 2 Durante i prelievi selettivi è fatto obbligo di usare esclusivamente munizioni monolitiche prive di piombo.
- 3 Le tecniche che potranno essere utilizzate per tali operazioni sono:
 - l' appostamento fisso (anche di notte con l' ausilio di sorgenti luminose);
 - la cerca (senza cani);





- la "girata" , realizzata con un unico cane, abilitato dall' ENCI, che svolge anche specifica attività di limiere) come previsto dalle "Linee Guida per la gestione del cinghiale nelle Aree Protette" dell' ISPRA.
- 4 Gli abbattimenti selettivi sono schematizzati da personale tecnico designato dal Parco, che indicheranno i criteri di selezione.
- 5 Le operazioni di prelievo selettivo dovranno essere preventivamente comunicate al Comando della Forestale di competenza territoriale, che potrà effettuare controlli a campione. La mancanza di tali controlli non pregiudica il naturale svolgimento delle operazioni di selecontrollo.

Art. 9 Personale autorizzato

- 1 Gli abbattimenti selettivi di cinghiale potranno essere effettuate da coadiutori specificamente formati dall' Ente Parco, tramite corsi di formazione organizzati sulla base delle indicazioni dell' ISPRA e autorizzati dall' Ente stesso.
- 2 E' fatto obbligo ad ogni operatore di essere munito di Porto d' Armi per uso di caccia in corso di validità.
- 3 Il personale autorizzato verrà inserito in un Albo degli operatori di selezione che potrà in seguito essere aggiornato.
- 4 Nel caso di appostamento fisso, per motivi di scambio, di formazione di ricerca e/o per rendere più funzionali le operazioni, possono partecipare alle azioni di prelievo selettivo, in qualità di osservatori e/o aiutanti, altri soggetti, purché disarmati ed in numero massimo di due per ciascun coadiutore.
- 5 Nel caso di "girata" , per rendere più funzionali le operazioni, possono partecipare alle azioni di prelievo selettivo più operatori di selezione armati, congiuntamente ad altri aiutanti disarmati, per un numero totale di 10 unità.

Art. 10 Aggiornamento della graduatoria

- 1 L' Ente Parco potrà prevedere all' aggiornamento della graduatoria di merito dei coadiutori in base alle seguenti voci:



- anzianità di abilitazione;
- partecipazione alle diverse attività di gestione promosse dall' Ente;
- corretta esecuzione del Piano d' Abbattimento ed adesione alla struttura di prelievo prevista (classi di sesso ed età);
- puntualità e correttezza di comportamento durante le attività eseguite;
- completezza nella raccolta dei dati durante le attività eseguite;
- non sia in corso in alcuna delle sanzioni di cui alla L. 157/92 e 394/91.

Art. 11 Aree di prelievo

1 Le aree di intervento d' intervento, ove avviare le attività di selezione, sono riportate nel Piano di Gestione di cui all' articolo 2.

2 Le aree entro cui operare azioni di selezione saranno individuate, anche in base a specifiche esigenze ambientali, in accordo con l' Ente Parco e preventivamente comunicate al Coordinamento Territoriale per l' Ambiente (CTA).

3 L' Ente Parco promuove o può finanziare la costruzione di altane mobili o fisse per facilitare e rendere più sicure le operazioni di tiro.

4 Nel caso dell' appostamento fisso, in ogni area potrà operare un solo coadiutore alla volta, eventualmente accompagnato da altre persone come stabilito al comma 4 dell' art. 9 del presente regolamento.

5 Gli operatori dei selezione potranno utilizzare attrattori alimentari e/o olfattivi per facilitare l' avvicinamento dei cinghiali.

6 Se le aree utilizzate per le azioni di prelievo ricadono in fondi privati è necessaria l' autorizzazione dei proprietari o conduttori di questi stessi. Provvederanno a procurarsi questo documento i coadiutori stessi e ne forniranno copia al Parco.

Art. 12 Modalità di svolgimento degli abbattimenti selettivi

1 Le operazioni dovranno essere precedute da una comunicazione al Comando Forestale di competenza, nella quale l' operatore indicherà quando, in che area





intende recarsi ed i dati anagrafici degli eventuali accompagnatori e, in caso di girata, di altri coadiutori.

2 E' fatto obbligo ad ogni operatore di trasportare la carabina scarica ed in custodia durante le fasi di avvicinamento ed allontanamento dall' area di abbattimento. La carabina va estratta dalla custodia e caricata solo al momento d' inizio delle attività.

3 I prelievi da appostamento fisso in ore notturne con l' ausilio di sorgenti luminose, dovranno essere realizzati in presenza del personale del CTA.

4 Per motivi di sicurezza ogni coadiutore deve essere dotato di giubbotto ad alta visibilità.

5 Nel caso di interventi con la tecnica della "girata" i coadiutori potranno avvalersi dell' uso di un solo cane "limiere" ed in tal caso le operazioni saranno realizzate in più fasi:

- tracciatura a piedi con ausilio di cane limiere delle zone di rimessa dei cinghiali;
- dislocazione delle poste sulle possibili vie di fuga dei cinghiali (trottoi);
- seguita delle tracce e spinta degli animali fuori dalla parcella vegetata, mediante l' utilizzo di cane limiere condotto, in cinghia o libero, da un operatore armato di carabina con o senza ottica di precisione;
- abbattimento dei cinghiali;
- sollecito recupero del cane limiere da parte del conduttore;
- eventuale recupero di capi, colpiti ma non trovati nell' immediato, con ausilio di cane da traccia.

6 I cani utilizzati per le girate e per il recupero dei capi feriti di cui al seguente comma 9 del presente articolo, dovranno essere in possesso di brevetto di cane limiere o di cane da traccia rilasciato dall' Ente Nazionale Cinofilia Italiano (E.N.C.I.). Durante le operazioni di abbattimento in girata il cane limiere:

- non deve mai effettuare cambi di pista o seguite su selvatici diversi dal cinghiale;



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) - Tel. +390974719911 - Fax. +3909747199211
www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it
C.F. 93007990653

- deve risalire la pista di rientro dei cinghiali dalle pasture alle rimesse preferibilmente senza voce o con voce scarsa;
- deve effettuare una seguita breve sui cinghiali scovati e tornare quindi sollecitamente dal conduttore

7 Nel caso in cui l' animale ferito sia agonizzante il coadiutore è autorizzato ad avvicinarsi all' animale e ad effettuare un ulteriore tiro.

8 In caso di ferimento e di fuga del cinghiale al di fuori dell' area di intervento, il coadiutore al prelievo selettivo deve avvisare il personale della Provincia o il personale del Corpo Forestale dello Stato che provvederanno a contattare il conduttore di cane da traccia indicato dalla Provincia e autorizzato dall' Ente Parco. Durante la ricerca per il recupero del capo ferito il conduttore del cane da traccia è il solo autorizzato a portare l' arma e il cane. Il recupero dei capi feriti e non trovati nell' immediato viene eseguito, quando possibile, al termine degli abbattimenti, oppure il giorno successivo sotto il diretto coordinamento degli organi di sorveglianza dell' Ente Parco. In caso di ferimento, il coadiutore al prelievo selettivo deve tornare la mattina successiva per coadiuvare il conduttore del cane da traccia per il recupero del capo ferito; I capi trovati già utilizzati dai carnivori vengono lasciati sul campo a disposizione degli stessi.

9 Nel caso di abbattimento dell' animale l' operatore deve provvedere all' eviscerazione nel sito stesso di abbattimento.

10 Una volta abbattuto il capo, il coadiutore dovrà provvedere a compilare in ogni parte una scheda appositamente predisposta.

11 La non osservazione delle indicazioni fornite dall' Ente Parco e dai suoi tecnici comporta l' immediata esclusione del coadiutore dalle operazioni di abbattimento.

12 I capi abbattuti vanno trasportati dalla zona di abbattimento secondo le modalità stabilite dall' apposito protocollo d' intesa con l' ASL di competenza.

13 Le operazioni di abbattimento incideranno sui capi di età e sesso indicati dai tecnici designati dal Parco e potranno essere modificati nel corso delle operazioni;



14 La tempistica delle operazioni (giorni della settimana ed orari in cui è possibile operare) saranno definite da personale tecnico designato dal Parco e potranno essere modificati nel corso delle operazioni.

Art. 13 Interventi speciali ed urgenti

1 Per particolari esigenze gestionali, scientifiche, sanitarie e/o di sicurezza, il Direttore con il Parere dell' Autorità competente, può in via provvisoria:

- sospendere le operazioni;
- applicare criteri di selezione diversi da quelli indicati nei precedenti articoli.

Art. 14 Destinazioni e commercializzazione dei capi abbattuti

1 I capi abbattuti sono sottoposti alle procedure di indagine e di prelievo di campioni biologici e sanitari concordate dall' Ente Parco e dai veterinari dell' ASL locale.

2 Salvo quanto previsto successivamente, gli operatori di selezione entrano nella piena disponibilità dei capi abbattuti o di parte di essi, non utilizzabili per fini di studio.

3 Gli operatori in tal caso provvederanno ad allertare l' ASL di competenza e a sviluppare le procedure disposte dallo specifico protocollo.

4 Il Parco può stipulare convenzioni per la commercializzazione dei capi sia abbattuti che catturati vivi.

5 Il Parco può promuovere la formazione nel proprio territorio di strutture che abbiano come scopo la raccolta e la commercializzazione degli animali abbattuti o catturati ai sensi del presente regolamento.

6 Il Parco può promuovere attività di beneficenza utilizzando i capi abbattuti.

Art. 15 Norme comportamentali generali

Gli operatori di selezione devono:





- rispettare scrupolosamente il presente disciplinare e altre eventuali direttive del Parco;
- collaborare tra loro e con tutti i soggetti che partecipano all' attuazione del piano di gestione al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e di massimizzare l' efficienza delle operazioni;
- informare correttamente sullo svolgimento delle operazioni a chiunque lo richieda;
- osservare un comportamento non lesivo dell' immagine del Parco.

Art. 16 Norme di sicurezza

1 La carabina può essere estratta dal fodero e caricata solo nel sito prescelto per l'appostamento. Al di fuori delle operazioni di tiro la carabina è sempre tenuta in sicura.

2 Il tiro è eseguito solo quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- l' animale selezionato è completamente visibile, chiaramente distinguibile, non in corsa e posizionato di fianco;
- nell' eventualità che l' animale non venga colpito la palla deve potersi conficcare in terra entro pochi metri e comunque deve essere completamente visibile l'intera traiettoria.

3 In particolare è vietato tirare:

- in direzione di strade, sentieri, case, boschi, crinali, specchi d' acqua, pareti rocciose;
- in situazioni atmosferiche, quali nebbia, neve o pioggia, che comportano una diminuzione nella visibilità tale da pregiudicare le condizioni di sicurezza;
- in condizioni di scarsa luminosità;
- a braccio libero;
- più di due colpi in rapida sequenza;

4 Al termine dell' attività di selezione l' operatore scarica la carabina nel sito di prelievo.





Art. 17 Norme comportamentali specifiche

1 Gli operatori di selezione devono:

- comunicare al personale del Corpo Forestale dello Stato di competenza, addetto alla sorveglianza delle operazioni stesse, il sito di prelievo scelto;
- essere riconoscibili, durante le operazioni, in particolare tramite apposito tesserino con timbro del Parco;
- transitare con veicoli solo sulle strade aperte al pubblico transito, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti e previo parere del Parco;
- segnalare e motivare, con adeguato anticipo, eventuali assenze alle operazioni;
- garantire almeno una giornata di prelievo per ogni bimestre in cui si svolgono le operazioni, salvo giustificati motivi;
- compilare scrupolosamente le apposite schede di rilevamento e segnalare quanto richiesto dall' Ente Parco e dai responsabili individuati.

Art. 18 Sanzioni

1 Le violazioni alle norme comportamentali generali di cui all' art. 15 comportano la radiazione dall' Albo.

2 Le seguenti infrazioni comportano l' esclusione temporanea per un periodo di cinque anni e la temporanea riconsegna del Tesserino di coadiutore:

- l' abbattimento di qualsiasi animale di fauna selvatica, non appartenente alla specie oggetto del prelievo (in questo caso il coadiutore sarà inoltre perseguito a norma di legge);
- l' abbattimento di cinghiali al di fuori del periodo consentito per l' esercizio selettivo e/o in territorio non consentito
- l' uso di armi non esplicitamente ammesse dal presente regolamento;
- lo scambio dei capi abbattuti.



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montcsani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) - Tel.+390974719911 - Fax.+3909747199217

www.cilentodiano.it - parco@cilentodiano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it

C.F. 93007990653

3 In caso di recidiva l' esclusione sarà definitiva e prevede il ritiro del Tesserino e la radiazione dall' Albo del parco per gli operatori di selezione.

4 L' esercizio dell' abbattimento selettivo in un area diversa da quella comunicata comporta l' esclusione del prelievo venatorio per un primo periodo di tre anni e la temporanea riconsegna del Tesserino.

5 In caso di recidiva l' operatore verrà escluso dal prelievo venatorio per un ulteriore periodo di tre anni.

6 Le infrazioni sotto elencate comportano l' esclusione dal prelievo venatorio per un primo periodo di un anno e la temporanea riconsegna del Tesserino:

- Le violazioni alle norme comportamentali di cui all' art. 17;
- Le violazioni alle norme di sicurezza di cui all' art. 16;
- Atti di indisciplina durante i censimenti e mancata collaborazione volontaria;
- Mancata messa in custodia della carabina a canna rigata sia all' andata che al ritorno dall' area di intervento;
- Essere accompagnati durante l' uscita di abbattimento da coadiutori attivi nella stessa giornata;
- Mancata consegna della scheda di abbattimento;
- Riconsegna del materiale fornito dall' Ente Parco;
- Abbandono non giustificato delle operazioni di intervento.

7 In caso di recidiva il coadiutore verrà escluso dal prelievo venatorio per un ulteriore periodo di un anno.

8 Le violazioni di cui ai precedenti comma sono segnalate al Parco dal CTA mediante nota scritta.

9 Le sanzioni di cui ai precedenti comma sono stabilite dal Direttore su proposta di un' apposita commissione composta da:

- Direttore del Parco o suo delegato;
- Coordinatore del CTA o suo delegato;
- Biologo del Parco o suo delegato.





10 Gli operatori di selezione sottoposti a procedimento penale per reati infamanti o per reati che comunque sono in contrasto con le finalità del parco sono sospesi dall' Albo fino al momento della sentenza definitiva di proscioglimento. La condanna o il patteggiamento per tali reati comporta comunque la cancellazione dall' Albo.

Art. 19 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore alla data dell' esecutività della determina di approvazione, sarà inserito nella raccolta dei regolamenti di questo ente e tenuto a disposizione del pubblico affinché chiunque vi abbia interesse ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

